



APPROFONDIMENTO

La convenzione contro le doppie imposizioni Italia - San Marino Novità apportate dal protocollo del 13 giugno 2012

di Piergiorgio Valente

Il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - San Marino è stato sottoscritto a Roma, in data 13 giugno 2012, dopo tre anni dalla sigla del testo da parte delle delegazioni sammarinese e italiana. La sottoscrizione costituisce un passo fondamentale non solo nel percorso intrapreso da San Marino sul versante della trasparenza in materia fiscale, ma anche nei rapporti con l'Italia, Paese con il quale sono evidenti le affinità di carattere storico, economico e politico-sociale.

1. Premessa

Dal mese di aprile del 2009, la Repubblica di San Marino ha intrapreso un percorso di riforme del proprio ordinamento interno e internazionale che, in poco tempo, ne ha sancito il pieno allineamento con gli **standards di trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale** dettati dall'OCSE.

In particolare:

- nel corso del 2009, la Repubblica di San Marino, a seguito degli orientamenti adottati dall'OCSE nell'ambito del G20 di Londra del 2 aprile 2009, ha deciso di accelerare il proprio percorso verso la cooperazione in materia fiscale internazionale, con l'obiettivo (raggiunto) di essere inclusa, a pieno titolo, tra le giu-

risdizioni c.d. "cooperative"¹. Tale scelta ha

¹ Al 2 aprile 2009, data di pubblicazione del primo *Progress Report OCSE sullo stato di implementazione degli standards internazionali da parte dei c.d. paradisi fiscali*, San Marino non aveva ancora sottoscritto alcun accordo sullo scambio di informazioni, pur avendo espresso il proprio "commitment" già nel 2000. Per tale motivo il Paese era stato inserito nella lista c.d. "grey". Questa situazione rimane immutata sino al 14 luglio 2009, allorquando San Marino e Belgio firmano il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, intervenendo proprio sulla disciplina dello scambio di informazioni contenuta nel relativo art. 27, il quale è stato modificato sulla base dell'art. 26 del Modello OCSE (versione 2005). A partire da quel momento, San Marino imprime un'accelerazione nelle trattative in corso con altri Paesi, al fine di mostrare una piena e convinta collaborazione sul piano internazionale nell'adozione degli *standards* OCSE. Infatti, se i *Progress Reports* del 16, del 23 e del 24 luglio 2009 continuano ad indicare in uno solo il numero di accordi sullo scambio di informazioni conclusi da San Marino, secondo il *Progress Report* del 31 luglio 2009 tale numero sale a due, a seguito della firma del *TIEA* tra San Marino e Monaco, apposta a Roma il 29 luglio 2009. Successivamente, a settembre 2009, San Marino sottoscrive ben 6 *TIEAs*, rispettivamente con Samoa (1 settembre), Isole Faroe (10 settembre), Andorra (21 settembre), Francia (22 settembre), Groenlandia (22 settembre) e Bahamas (24 settembre). Inoltre, al fine di dare concreta attuazione allo scambio di informazioni in base ai parametri OCSE (sempre nel 2009):

- il 10 settembre, San Marino e Malta sottoscrivono a Roma il Protocollo di modifica alla Convenzione in materia di imposte sul reddito;
- il 15 settembre, San Marino e Ungheria sottoscrivono a Roma una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo;

portato alla sottoscrizione, al 1° giugno 2012 (a partire dall'aprile 2009), di ben oltre 30 accordi (fra convenzioni contro le doppie imposizioni e accordi sullo scambio di informazioni) basati sul **Modello di Convenzione dell'OCSE** e sul **Modello di Tax Information Exchange Agreement** dell'OCSE del 2002;

- al fine di rendere effettiva (ed operativa) l'applicazione degli accordi internazionali di cooperazione fiscale è stato modificato l'art. 36 della L. 17 novembre 2005, n. 165 allo scopo di renderlo conforme agli **standards di trasparenza** accolti a livello internazionale²;
- nel corso del 2009, la Repubblica di San Marino ha accelerato il proprio processo di allineamento agli **standards** internazionali in materia di **antiriciclaggio** e **lotta al finanziamento del terrorismo**. Gli sforzi effettuati hanno consentito alla Repubblica di uscire dalla procedura rafforzata imposta dal *Moneyval* e di ottenere la positiva valutazione del GAFI³;
- con il D.L. 29 novembre 2010, n. 190, ratificato con D.L. 24 febbraio 2011, 36, la Repubblica di San Marino ha adottato ulteriori misure finalizzate all'implementazione di norme in grado

- il 18 settembre, San Marino e Austria sottoscrivono il Protocollo Aggiuntivo di modifica alla Convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
- il 18 settembre, San Marino e Lussemburgo sottoscrivono a Roma il Protocollo di modifica alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, seguito dallo scambio di lettere sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
- il 23 settembre, San Marino e Liechtenstein sottoscrivono a Bruxelles una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

A conclusione di questa intensa attività diplomatica, San Marino, come risulta dal *Progress Report* del 25 settembre 2009, raggiunge il numero minimo di 12 accordi in ordine allo scambio di informazioni, passando di conseguenza dalla lista c.d. "grey" a quella c.d. "white".

Per approfondimenti, cfr. P. Valente, *Il network convenzionale di San Marino*, in "Commercio Internazionale" n. 5/2010; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, IPSOA, 2012, pagg. 1027 e seguenti.

² Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Il segreto bancario nella Repubblica di San Marino tra normativa consolidata e prospettive di riforma*, in "il fisco" n. 2/2010, fascicolo n. 1, pag. 213; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 1027 e seguenti.

³ Per approfondimenti sui progressi effettuati da San Marino in materia di riciclaggio, cfr. P. Valente, *Lotta sovranazionale al riciclaggio Principi, metodi e raccomandazioni. L'azione di San Marino*, in "il fisco" n. 40/2009, fascicolo n. 1, pag. 6619.

di consentire l'effettiva attuazione degli accordi stipulati e da stipularsi con gli altri Stati;

- con D.L. 6 agosto 2010, n. 144, ratificato con D.L. 26 ottobre 2010, n. 172, la Repubblica di San Marino ha inteso adottare importanti **misure fiscali di urgenza** volte a:
 - sostenere il sistema economico;
 - favorire il consolidamento delle imprese esistenti sul territorio della Repubblica;
 - agevolare l'avvio di nuove attività economiche e, quindi, incentivare nuovi investimenti;
 - incrementare il gettito fiscale proveniente dalle imposte dirette senza intervenire sulla tassazione nominale, concentrando il prelievo sulle aree "esenti da tassazione" o "insufficientemente tassate";
 - migliorare il grado di efficienza del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché l'efficacia dei controlli svolti dall'Ufficio Tributario;
- sotto il profilo del **diritto societario**, la Repubblica di San Marino, al fine di rendere effettivo, e completare, il percorso verso una maggiore trasparenza dell'ordinamento, ha profondamente riformato:
 - con la L. 7 giugno 2010, n. 98, le norme sulla conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sammarinese;
 - nel settembre 2010, le procedure per il rilascio delle licenze (L. 23 luglio 2010, n. 129);
- sul versante dello **scambio di informazioni**, con L. 22 luglio 2011, n. 106, recante "Disposizioni per l'implementazione dell'assistenza fiscale internazionale attraverso lo scambio di informazioni" – approvata in data 30 giugno 2011 dalla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione della Repubblica di San Marino e dal Consiglio Grande e Generale in seconda lettura nella seduta del 19 luglio 2011 – San Marino ha adottato una disciplina interna per lo scambio di informazioni su richiesta, come previsto dai vigenti accordi bilaterali, nonché per lo scambio di informazioni su richiesta c.d. "unilaterale", in assenza, cioè, di obblighi convenzionali reciproci in vigore⁴;
- in data 19 aprile 2012, la Commissione Finanze ha approvato il Progetto di Riforma dell'or-

⁴ Per approfondimenti sulla L. 22 luglio 2011, n. 106, cfr. P. Valente-L. Beccari-C. Alagna, *Scambio di informazioni in materia fiscale - La nuova normativa di San Marino*, in "il fisco" n. 32/2011, fascicolo n. 1, pag. 5187; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 1074 e seguenti.

dinamento tributario sammarinese⁵.

Tra gli interventi più significativi vi è senz'altro la stipula del Protocollo di modifica della **Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia** (di seguito, "Protocollo"), parafato in data 25 giugno 2009 e sottoscritto il 13 giugno 2012⁶.

Si illustrano di seguito le disposizioni più rilevanti del Protocollo, le quali modificano quelle della Convenzione contro le doppie imposizioni,

sottoscritta in data 21 marzo 2002 (di seguito "Convenzione")⁷.

2. Le modifiche al trattamento fiscale dei dividendi (art. 10)

L'articolo I del Protocollo modifica l'art. 10, par. 2, della Convenzione nella parte in cui prevede che la **ritenuta alla fonte** applicabile ai **dividendi** non può eccedere:

"a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi";

*b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi"*⁸.

La disposizione di nuova introduzione è in linea con le previsioni di cui alla **Direttiva "madre-figlia"** (Direttiva n. 90/435/CEE). Secondo l'art. 4 della citata direttiva, quando una società madre, o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

- si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la stabile organizzazione a dedurre dall'imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia.

⁵ L'intensa attività svolta dalla Repubblica di San Marino per l'allineamento del proprio ordinamento ai nuovi *standards* di trasparenza e scambio di informazioni condivisi dalla comunità internazionale ha reso particolarmente necessario l'intervento sulla vigente normativa fiscale sammarinese. Le riforme fiscali più recenti attuate da altri Stati (o in fase di progettazione) hanno infatti un carattere comune: il necessario adattamento dei sistemi fiscali nazionali a un sistema sempre più improntato alla effettiva trasparenza, alla fattiva cooperazione tra Stati mediante scambio di informazioni, alla concorrenza leale e alla compatibilità con i principi internazionali. In questo contesto, la buona *governance* della variabile fiscale (c.d. "*good tax governance*") è diventata un imperativo sul piano politico e su quello tecnico anche per la Repubblica di San Marino.

Per approfondimenti sul Progetto di Riforma fiscale della Repubblica di San Marino, cfr. P. Valente-L. Beccari-S. Mattia, *La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino - L'evoluzione del binomio «trasparenza-competitività»*, in "*il fisco*" n. 25/2011, fascicolo n. 1, pag. 3994; P. Valente-L. Beccari-S. Mattia, *La Proposta di Riforma Fiscale di*

Gli utili distribuiti da una società figlia alla società madre sono **esenti da ritenuta alla fonte**. Lo Stato membro in cui ha sede la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla società figlia (artt. 5 e 6)⁹.

In sede di negoziazione con le autorità competenti italiane, non si è optato per una disposizione che prevedesse l'applicazione di una rite-

San Marino - L'analisi dei dati relativi ai contribuenti, in "il fisco" n. 27/2011, fascicolo n. 1, pag. 4340; P. Valente-L. Beccari-S. Mattia, La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino - I principi direttivi e programmatici di natura tecnica, in "il fisco" n. 28/2011, fascicolo n. 1, pag. 4499.

⁶ "Una firma che certamente non risolverà tutti i problemi" – secondo Pasquale Valentini – "ma che costituisce un passo in avanti fondamentale e che ridisegna e attualizza il quadro dei rapporti bilaterali fra due Paesi". Con la firma del Protocollo entreranno in vigore anche i trattati già sottoscritti nel 2009, sulla cooperazione economica, bancaria e finanziaria. Il Protocollo accelera la trasformazione del Paese, che già dal 2008 ha avviato un percorso di trasformazione interno sul piano normativo, che dovrà essere completato con la riforma tributaria e quindi con l'uscita dalla *black list* italiana. Segnali precisi di rinnovamento, per i quali anche i media italiani hanno concesso il proprio plauso (cfr. <http://www.esteri.sm/on-line/Home/News/articolo1003260.html>).

⁷ Per approfondimenti sulla Convenzione cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit.*, pagg. 1032 e seguenti.

⁸ Secondo la versione originaria dell'art. 10, par. 2 della Convenzione, l'aliquota applicabile è pari al 5% nell'ipotesi di cui alla lettera a) ed è pari al 15% nell'ipotesi di cui alla lettera b).

⁹ Per approfondimenti sulla direttiva madre-figlia cfr. P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, Milano, IPSOA, 2011, pagg. 1949 e seguenti.

nuta alla fonte secondo un'aliquota superiore a "0" e inferiore al 15% (quest'ultima già prevista dall'art. 10, par. 2b della Convenzione). In tale caso:

- la ritenuta alla fonte versata nello Stato contraente in cui ha sede la società che corrisponde i dividendi avrebbe potuto essere portata in detrazione dall'imposta netta dovuta dalla società percipiente ai sensi dell'art. 23 della Convenzione e della rispettiva legislazione fiscale interna;

- qualora il reddito prodotto all'estero (San Marino) concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo (del soggetto italiano), detta ritenuta alla fonte avrebbe dovuto essere ridotta in misura corrispondente (*ex art. 165, comma 10, del Tuir*)¹⁰.

La tavola 1 riporta, in un'ottica comparata, la disposizione relativa al trattamento fiscale dei dividendi oggetto di modifica da parte del Protocollo.

Tavola 1 - *La disposizione sul trattamento fiscale dei dividendi modificata dal Protocollo*

Art. I del Protocollo	Art. 10 della Convenzione
<p>L'Art. 10 "Dividendi" è modificato come segue:</p> <p>1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:</p> <p>a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;</p> <p>b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.</p> <p>(...)</p>	<p>1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:</p> <p>a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;</p> <p>b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.</p>

3. Le modifiche al trattamento fiscale degli interessi (art. 11)

L'articolo II del Protocollo modifica l'art. 11,

par. 2 della Convenzione in quanto prevede che la ritenuta alla fonte applicabile agli **interessi** non può eccedere:

"a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi;
*b) il 13 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi"*¹¹.

La suindicata nuova disposizione è in linea con le previsioni di cui alla **Direttiva interessi e royalties** (Direttiva n. 2003/49/CE) e, in particolare, con l'art. 1, in virtù del quale "i pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta

applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale".

I pagamenti di interessi transnazionali tra società consociate sono assoggettate ad imposizione in via esclusiva negli Stati membri in cui sono ubicate le società beneficiarie, mentre viene eliminata ogni forma di imposizione alla fonte, causa di ostacoli economici e finanziari alle società impegnate in attività transfrontaliere (ad esempio, formalità amministrative onerose, perdite di flussi di cassa, fenomeni di doppia im-

¹⁰ Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 1049 e seguenti.

¹¹ Secondo la versione originaria dell'art. 11, par. 2 della Convenzione, l'aliquota applicabile è pari, in ogni caso, al 13%.

sizione)¹².

In sede di negoziazione con le autorità competenti italiane, non si è optato per una disposizione che prevedesse l'applicazione di una ritenuta alla fonte secondo un'aliquota superiore a "0" e inferiore al 13% (quest'ultima già prevista dall'art. 11, par. 2 della Convenzione). In tale ipotesi, la ritenuta alla fonte versata nello Stato contraente in cui ha

sede la società che corrisponde gli interessi avrebbe potuto essere portata in detrazione dall'imposta netta dovuta dalla società percipiente ai sensi dell'art. 23 della Convenzione e della rispettiva legislazione fiscale interna¹³.

La tavola 2 riporta, in un'ottica comparata, la disposizione relativa al trattamento fiscale degli interessi oggetto di modifica da parte del Protocollo.

Tavola 2 - La disposizione sul trattamento fiscale degli interessi modificata dal Protocollo

Art. II del Protocollo	Art. 11 della Convenzione
<p>L'Art. 11 "Interessi" è modificato come segue:</p> <p>1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:</p> <p>a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi;</p> <p>b) il 13 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.</p> <p>(...)</p>	<p>1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 13 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.</p>

4. Le modifiche al trattamento fiscale delle *royalties* (art. 12)

L'articolo III del Protocollo modifica l'art. 12,

par. 2 della Convenzione nella parte in cui prevede che la ritenuta alla fonte applicabile alle *royalties* non può eccedere:

"a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi"¹⁴.

Anche la nuova disposizione sulle *royalties* è in linea con le previsioni comunitarie di cui alla **Direttiva n. 2003/49/CEE**.

In sede di negoziazione con le autorità competenti italiane, non si è quindi optato per una disposi-

zione che prevedesse l'applicazione di una ritenuta alla fonte secondo un'aliquota superiore a "0" e inferiore al 10% (quest'ultima già prevista dall'art. 12, par. 2 della Convenzione). In tale ipotesi, la ritenuta alla fonte versata nello Stato contraente in cui ha sede la società che corrisponde gli interessi avrebbe potuto essere portata in detrazione dall'imposta netta dovuta dalla società percipiente ai sensi dell'art. 23 della Convenzione e della rispettiva legislazione fiscale interna¹⁵.

La tavola 3 riporta, in un'ottica comparata, la disposizione relativa al trattamento fiscale delle *royalties* oggetto di modifica da parte del Protocollo.

¹² Per approfondimenti sulla direttiva interessi & *royalties* cfr. P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, op. cit., pagg. 1953 e seguenti.

¹³ Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 1049 e seguenti.

¹⁴ Secondo la versione originaria dell'art. 12, par. 2 della Convenzione, l'aliquota applicabile è pari, in ogni caso, al 10%.

Tavola 3 - La disposizione sul trattamento fiscale delle royalties modificata dal Protocollo

Art. III del Protocollo	Art. 12 della Convenzione
<p>L'Art. 12 "Canoni" è modificato come segue:</p> <p>1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:</p> <p>a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;</p> <p>b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.</p> <p>Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.</p>	<p>1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.</p> <p>Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.</p>

5. Le nuove disposizioni sullo scambio di informazioni (art. 26)

In conformità con la formulazione di cui al par.

1 dell'art. 26 del Modello OCSE (versione del 2005), il nuovo par. 1 dell'art. 26 della Convenzione (come modificato dall'articolo IV del Protocollo) prevede:

"1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale (...)"¹⁶.

In sede di negoziazione del Protocollo, le delegazioni sammarinese e italiana hanno optato per l'espressione "**verosimilmente pertinenti**" (in luogo dell'espressione "prevedibilmente rilevanti", di cui all'art. 26 del Modello OCSE), ugualmente compatibile con l'obiettivo di cui all'omologa disposizione del Modello OCSE.

La disposizione di cui al par. 4 dell'art. 26 del Modello OCSE è stata aggiunta nel 2005 al fine di di-

sciplinare esplicitamente lo scambio di informazioni in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste per ragioni fiscali interne. Prima dell'inserzione del par. 4, tale obbligo non era espressamente statuito nell'ambito dell'art. 26 del Modello OCSE, ma era evidenziato dalle prassi seguite dagli Stati membri, le quali mostravano che nella fase di raccolta delle informazioni richieste da una parte convenzionale, gli Stati contraenti spesso utilizzavano gli strumenti d'ispezione o d'investigazione previsti dalle proprie leggi interne.

Il par. 5 dell'art. 26 è inteso invece ad assicurare che i limiti del par. 3 dell'art. 26 del Modello OCSE non siano utilizzati per prevenire lo scambio di informazioni custodite da **banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari**, nonché le informazioni sugli **assetti proprietari**. Esso impedisce che uno Stato contraente rifiuti di fornire informazioni a una controparte convenzionale soltanto perché le stesse

¹⁵ Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 1049 e seguenti.

¹⁶ Secondo la versione originaria del par. 1 dell'art. 26 della Convenzione "Le autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne, ivi comprese quelle dirette a contrastare l'evasione e le frodi fiscali, degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione (...)"

sono custodite da una banca o da altra istituzione finanziaria¹⁷.
In linea con la formulazione di cui ai par. 4 e 5

dell'art. 26 del Modello OCSE, le omologhe disposizioni contenute nel Protocollo (cfr. l'articolo IV) prevedono:

*“4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona”¹⁸.*

In sede di negoziazione del Protocollo, le delegazioni sammarinese e italiana hanno recepito, senza sostanziali modifiche, le disposizioni OCSE.

L'art. 26 della Convenzione, nella formulazione di cui al Protocollo, appare strumento idoneo per la disciplina dello scambio di informazioni tra i due Paesi. I par. 4 e 5 dell'art. 26 in commento, così come redatti, sono in linea con gli *standards* internazionali in materia fissati dall'OCSE¹⁹.
La tavola 4 riporta, in un'ottica comparata, le disposizioni relative allo scambio di informazioni oggetto di modifica da parte del Protocollo.

¹⁷ Per approfondimenti sull'art. 26 e lo scambio di informazioni cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 923 e seguenti. Per approfondimenti sullo scambio di informazioni su richiesta, cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l'OCSE*, in *“il fisco”* n. 30/2010, fascicolo n. 1, pagg. 4829 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie*, in *“il fisco”* n. 31/2010, fascicolo n. 1, pagg. 4987 e seguenti. Per approfondimenti sullo scambio di informazioni automatico, cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali*, in *“il fisco”* n. 20/2010, fascicolo n. 1, pagg. 3160 e seguenti. Per approfondimenti sullo scambio di informazioni spontaneo, cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni spontaneo nelle*

fonti internazionali e sovranazionali, in *“il fisco”* n. 32/2010, fascicolo n. 1, pag. 5170.

¹⁸ La versione originaria dell'art. 26 della Convenzione non contempla le disposizioni di cui ai citati par. 4 e 5 dell'art. 26 del Modello OCSE.

¹⁹ Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 1047 e seguenti.

Tavola 4 - Le disposizioni sullo scambio di informazioni modificate dal Protocollo

Art. IV	Art. 26
<p>L'Art. 26 “Scambio di informazioni” è modificato come segue:</p> <p>1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.</p> <p>(...)</p> <p>4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere</p>	<p>1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne, ivi comprese quelle dirette a contrastare l'evasione e le frodi fiscali, degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1.</p>

ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

6. Le principali modifiche al Protocollo Aggiuntivo

Un riscontro alla rilevanza che, in sede di negoziazione e parafatura del Protocollo, entrambe le delegazioni hanno attribuito alle disposizioni sullo scambio di informazioni è rinvenibile nelle previsioni dell'articolo V del Protocollo medesimo.

Precisa il par. 1 dell'articolo V del Protocollo che le disposizioni degli artt. 10 (“**Dividendi**”), 11 (“**Interessi**”) e 12 (“**Canoni**”) (nella nuova formulazione di cui al Protocollo) si applicano a condizione che sia effettivamente attuato lo scambio di informazioni previsto dall'art. 26.

Ciascuno Stato contraente può sospendere l'applicazione degli artt. 10, 11 e 12, ove abbia fondato motivo di ritenere che l'art. 26 non sia adeguatamente applicato. Con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione di sospensione, le aliquote della ritenuta alla fonte applicabili saranno, rispettivamente:

- del 5%, anziché dello 0% (ex art. 10, par. 2, lettera a);
- del 13%, anziché dello 0% (ex art. 11, par. 2, lettera a);
- del 10%, anziché dello 0% (ex art. 12, par. 2, lettera a).

In caso di sospensione, le autorità competenti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un **effettivo scambio di informazioni**.

Secondo il par. 5 del nuovo Protocollo Aggiuntivo introdotto dal Protocollo (cfr. articolo VI del Protocollo), con riferimento all'art. 11 (“Interessi”), le disposizioni convenzionali non ostano all'applicazione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino (firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004 e attuato con L. 25 maggio 2005, n. 81) che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva n. 2003/48/CE²⁰.

²⁰ Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni interna-*

Pertanto, considerato l'art. 12, paragrafo 2, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, nonché il paragrafo 4 del relativo Memorandum d'intesa, le disposizioni di cui all'art. 26 sullo scambio di informazioni (come riformulato dal Protocollo di modifica) si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati dal citato Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino.

Per quanto riguarda la **residenza delle persone giuridiche**, si rileva che ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 4 della Convenzione, “(q)uando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”.

La disposizione citata ripropone la corrispondente contenuta nel Modello OCSE. In fase di applicazione, essa dovrebbe pertanto essere interpretata alla luce di quanto previsto ai paragrafi 24 e seguenti del Commentario (incluso il suindicato paragrafo 25 delle Osservazioni).

In sede di negoziazione del Protocollo, è stato convenuto che i due Stati contraenti esamineranno di volta in volta le fattispecie applicative dell'art. 4 della Convenzione in materia di residenza fiscale, tenuto altresì conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi (cfr. l'art. 1 del nuovo Protocollo Aggiuntivo)²¹.

Infine, l'articolo VII del Protocollo prevede che lo stesso entrerà in vigore con le stesse modalità previste dall'art. 30 della Convenzione.

zionali contro le doppie imposizioni, op. cit., pagg. 1049 e seguenti; P. Valente, *La revisione della “direttiva risparmio” n. 2003/48/CE: novità, criticità e raccomandazioni, in “il fisco” n. 19/2012, fascicolo n. 1, pag. 2954.*

²¹ Per approfondimenti in tema di residenza fiscale delle persone giuridiche cfr. P. Valente, *Esterovestizione e residenza, Milano, IPSOA, 2010*; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit.,* pagg. 182 e seguenti.